

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO,
DEL CANONE MERCATALE E DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con delibera di C.C. n. 24 del 29/04/2021
Modificato con delibera di C.C. n. 56 del 30/09/2021
Modificato con delibera di C.C. n. 65 del 22/11/2021
Modificato con delibera di C.C. n. 19 del 29/05/2023

INDICE

CAPO I – AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL CANONE PATRIMONIALE UNICO

Articolo 2 – Disposizioni generali

Articolo 3 – Presupposto del canone

Articolo 4 – Soggetto passivo e funzionario responsabile

Articolo 5 – Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 6 – Riduzioni del canone

Articolo 7 – Esenzioni

Articolo 8 – Rimborso e compensazione

Articolo 9 – Accertamenti e recupero dei canoni non versati

Articolo 10 – Sanzioni e indennità

Articolo 11 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 12 – Autotutela

Articolo 13 – Riscossione coattiva

Articolo 14 – Determinazione del canone

CAPO III – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 15 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 16 – Tipologie di occupazione

Articolo 17 – Occupazioni occasionali

Articolo 18 – Occupazioni d'urgenza

Articolo 19 – Occupazioni abusive

Articolo 20 – Domanda di occupazione

Articolo 21 – Istruttoria e rilascio della concessione

Articolo 22 – Titolarità della concessione e subentro

Articolo 23 – Rinnovo, proroga e disdetta

Articolo 24 – Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

Articolo 25 – Decadenza ed estinzione della concessione

Articolo 26 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 27 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 28 – Modalità di applicazione del canone

Articolo 29 – Passi carrabili

Articolo 30 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

Articolo 31 – Occupazione in occasione di fiere

Articolo 31 *bis* – Occupazioni con cappotti termici

CAPO IV – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 32 – Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 33 – Autorizzazioni

Articolo 34 – Anticipata rimozione

Articolo 35 – Divieti e limitazioni

Articolo 36 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
Articolo 37 – Modalità di applicazione del canone
Articolo 38 – Definizione di insegna d’esercizio
Articolo 39 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 40 – Dichiarazione
Articolo 41 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere
Articolo 42 – Mezzi pubblicitari vari

CAPO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 43 – Tipologia degli impianti delle affissioni
Articolo 44 – Gestione del servizio
Articolo 45 – Impianti privati per affissioni dirette
Articolo 46 – Modalità per l’espletamento del servizio
Articolo 47 – Determinazione del canone
Articolo 48 – Materiale pubblicitario abusivo
Articolo 49 – Riduzione del canone
Articolo 50 – Esenzione dal canone
Articolo 51 – Pagamento del canone
Articolo 52 – Norme di rinvio

CAPO VI – CANONE MERCATALE

Articolo 53 – Disciplina applicabile
Articolo 54 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

CAPO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 55 – Regime transitorio
Articolo 56 – Disposizioni finali

CAPO I – AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito denominato "canone patrimoniale unico".

2. Il canone patrimoniale unico sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone patrimoniale unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano tutti i prelievi sostituiti dal canone patrimoniale unico non trovano più applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

4. Il presente regolamento istituisce e disciplina i criteri di applicazione anche del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito denominato "canone mercatale". Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni del canone patrimoniale unico di cui al comma 1 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Il presente regolamento disciplina altresì il servizio delle pubbliche affissioni.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL CANONE PATRIMONIALE UNICO

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Il canone patrimoniale unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai prelievi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (d'ora in avanti solo codice della strada).
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti uffici. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'accessibilità, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
8. Si considera permanente l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzata con atti a valenza pluriennale, mentre si presume temporanea l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari autorizzata con atti aventi durata non superiore ad un anno solare o comunque effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno sia giornaliera, settimanale, mensile o comunque periodica anche se concesse per più annualità.
9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

12. In attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 08/03/2021 da ANCI e IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria), questo ente rispetta, promuove e conforma il proprio operato alle norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. A tal fine, chiunque utilizzi le pubbliche affissioni e gli impianti pubblicitari del Comune, o comunque installi, gestisca o fruisca di impianti pubblicitari a norma del presente regolamento, è tenuto, contestualmente al rilascio della relativa autorizzazione, ad accettare espressamente e mediante atto scritto le norme del predetto Codice.

13. L'ufficio competente trasmette immediatamente all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, anche su segnalazione dei cittadini, le comunicazioni commerciali ritenute lesive della dignità della donna, che contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il canone patrimoniale unico è dovuto per:

a) l'occupazione di qualsiasi natura effettuata, anche abusivamente o senza titolo, di beni, spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti; sono escluse le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, compresi i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, nonché i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla superficie sulla quale si realizza la doppia imposizione.

3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del codice della strada, ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi, per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina, o ai provvedimenti che ricadono nell'ambito di applicazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Articolo 4

Soggetto passivo e funzionario responsabile

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua di fatto l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, in maniera anche abusiva, così come risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio, nonché il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 codice civile.

3. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'articolo 1180 codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 codice civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

4. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'articolo 23, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

5. Al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al responsabile del servizio tributi. In caso di affidamento della gestione, in tutto o in parte, del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 5

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone patrimoniale unico deve essere effettuato in una unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione. Qualora l'importo superi Euro 1.500,00, su richiesta dell'interessato, il canone può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato in una unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile di ciascun anno. Qualora l'importo superi Euro 1.500,00, su richiesta dell'interessato, il canone può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre.

Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Il canone patrimoniale unico non è versato qualora esso sia uguale o inferiore ad Euro 4,00.

4. Con deliberazione della giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno in cui si verifica il subentro, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 11 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

10. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 bis del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 786, della legge 27 dicembre 2019 n. 160. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

11. Per le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari per le quali non è previsto il rilascio della concessione o dell'autorizzazione il titolare è obbligato a presentare la dichiarazione al competente ufficio. In tal caso il pagamento del canone relativo al primo anno dovrà essere effettuato in una unica soluzione, contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

Articolo 6 **Riduzioni del canone**

1. È disposta la riduzione del canone per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
a) del 90% per la parte eccedente i mille metri quadrati;

- b) del 80% per quelle effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- c) del 80% per quelle effettuate con spettacoli viaggianti;
- d) del 50 % per quelle relative all'esercizio dell'attività edilizia;

2. È altresì disposta la riduzione del canone per le occupazioni:

- a) del 50% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente
- b) del 50% per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse;
- c) del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

4. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, corrispondente alla zona A del Piano generale degli impianti pubblicitari, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

- a) 30% per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
- b) 50% per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
- c) 100% per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

5. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 7 **Esenzioni**

1. Relativamente alle esposizioni pubblicitarie sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- l) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - n) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- o) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

2. Relativamente alle occupazioni sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni con le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

- i) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento, salvo eventuali proroghe concesse, su richiesta motivata dell'interessato, con apposito provvedimento;
- l) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore e comunque le occupazioni fatte dai commercianti su area privata davanti alla propria vetrina in occasioni di eventi di paese e manifestazioni commerciali organizzati, co-organizzati o patrocinati dal Comune, purché le medesime non eccedano i 2 metri di lunghezza moltiplicati per 50 centimetri di profondità e cessino con il termine delle manifestazioni stesse;
- m) vasche biologiche;
- n) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- o) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- p) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi;
- q) le occupazioni realizzate per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e purché non eccedano il metro e mezzo lineare. I generi alimentari non confezionati non possono essere comunque esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo;
- r) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- t) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- u) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- v) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.

Articolo 8

Rimborso e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale unico di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura legale. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 20,00, al netto degli interessi maturati.

Articolo 9 **Accertamenti e recupero dei canoni non versati**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, provvedono, ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il funzionario responsabile dell'entrata nonché gli altri dipendenti del Comune o del concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. L'avviso di accertamento emesso a seguito di una rilevazione fatta da un soggetto, comunque incaricato dal Comune o dall'eventuale concessionario, diverso dalle figure individuate al comma 1, rimane a tutti gli effetti valido purché venga redatto sulla base della rilevazione svolta e della documentazione che questo avrà prodotto (immagini fotografiche etc.).

3. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del codice della strada, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al concessionario.

4. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione delle indennità per occupazioni o esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi delle disposizioni vigenti ed in particolare dell'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

5. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

6. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera Euro 20,00.

Articolo 10 **Sanzioni e indennità**

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento si applicano:

a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; per le occupazioni considerate permanenti il canone è calcolato per l'intero anno solare nel corso del quale è accertato l'abuso;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo minimo del 100% e massimo del 200% dell'ammontare dell'indennità di cui alla lettera precedente, ferma restando l'applicazione degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada.

2. Nei casi di tardivo, parziale o mancato pagamento di canoni si applica la sanzione amministrativa di importo minimo del 100% e massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto di cui alla lettera precedente, ferma restando l'applicazione degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada.

3. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta laddove applicabile, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 11

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a

pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 12 Autotutela

1. L'interessato, con istanza motivata fatta pervenire entro il termine di 60 giorni dalla ricezione, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato dall'amministrazione se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere motivato e deve essere comunicato all'interessato entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, l'amministrazione può sempre annullare d'ufficio parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del canone.

Articolo 13 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge vigenti ed in particolare sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e ss.mm.ii.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma precedente è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 14 Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

CAPO III – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 15

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. Le categorie, per la delimitazione delle quali si fa riferimento agli strumenti urbanistici vigenti, sono le seguenti:

- Categoria I: Centro abitato
- Categoria II: Fuori dal centro abitato

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 70% rispetto alla prima categoria.

Articolo 16

Tipologie di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le occupazioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20% le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Articolo 17

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali, incluse le occupazioni di durata inferiore a mezz'ora e di superficie superiore a mezzo mq, la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'ufficio competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 18 **Occupazioni d'urgenza**

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori tre giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'ufficio competente su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 19 **Occupazioni abusive**

1. Sono considerate abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista dalla concessione;
- b) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- c) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- d) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

- e) protrate oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- f) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- g) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. Per la rimozione delle occupazioni abusive, l'ufficio competente notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a sette giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del codice della strada.

4. Si applicano l'articolo 3, comma 16, della legge n. 94/2009 e l'articolo 6 della legge n. 77/1997.

5. Resta, comunque, a carico dei trasgressori ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconosciute le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 20

Domanda di occupazione

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi ed aree pubbliche deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160/2010 a ricevere le pratiche relative alle attività produttive, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

3. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma precedente, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. Il termine di conclusione del procedimento è di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, salva la disciplina delle occupazioni d'urgenza. Le eventuali richieste di integrazione della domanda, così come le richieste di parere ad altri uffici dell'amministrazione o ad altra Pubblica Amministrazione, sospendono il termine per la conclusione del procedimento che inizierà nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione o del parere richiesto

6. La domanda, redatta su carta legale, deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

7. La domanda va presentata anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione già in essere sulla base di titolo rilasciato dall'ente. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

8. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante) nonché dagli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

9. La comunicazione inviata dall'ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze. L'avviso inviato dall'ufficio che comunica motivi ostativi all'accoglimento della richiesta vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione nel caso in cui, decorso il termine di dieci giorni ovvero quello previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

10. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data

di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

11. I dati relativi alle autorizzazioni e concessioni rilasciate e alle loro eventuali modificazioni sono comunicate, a cura dell'ufficio competente, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 21

Istruttoria e rilascio della concessione

1 Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

3. Il responsabile del procedimento, prima del rilascio della concessione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

4. L'ammontare della garanzia di cui al comma precedente è stabilito in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale gli uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

5. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

7. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di revocarle o imporre in ogni momento nuove condizioni.

8. Per le occupazioni permanenti, ove nel provvedimento di concessione o autorizzazione non è indicato il termine di scadenza, lo stesso deve intendersi stabilito in anni 29 dalla data del rilascio, trascorsi i quali la concessione o autorizzazione diventa comunque priva di efficacia, restando sempre salva la facoltà di disdetta del beneficiario e di revoca dell'Amministrazione stessa.

Articolo 22

Titolarità della concessione e subentro

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e non può essere oggetto di cessione a terzi. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia di materiali e per lo smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 21, comma 4;
- g) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- h) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e

gli estremi della concessione in questione. Lo stesso vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento del canone relativo all'occupazione oggetto di cessione per l'anno in cui si verifica il subentro. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata a tutti gli effetti abusiva.

5. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

6. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

3) per le concessioni permanenti: la rinuncia avrà effetto sul pagamento del canone a partire dall'anno successivo. Non è previsto alcun rimborso per il mancato utilizzo per i mesi successivi alla data di comunicazione della rinuncia.

Articolo 23

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente ufficio.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'articolo 20 almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, in caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. La proroga non può in ogni caso superare i dieci giorni.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione. Il pagamento del canone non è più dovuto dall'anno successivo alla comunicazione della disdetta.

6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Articolo 24

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'Amministrazione, con provvedimento motivato, può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il provvedimento di revoca, di modifica o sospensione della concessione o autorizzazione è comunicato all'utente e contiene il termine per l'osservanza. Il termine non è soggetto ad interruzione in caso di ricorso contro il provvedimento.

3. In caso di revoca della concessione o autorizzazione, o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine stabilito dall'Amministrazione. In difetto, provvede il comune a spese del titolare.

4. Nel caso di sospensione il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

5. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 25

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia; il beneficiario dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di informare prontamente l'Amministrazione del rispetto delle prescrizioni previste dell'atto di concessione, entro il termine ivi stabilito;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro trenta giorni, per le concessioni permanenti, e quindici giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. L'ufficio competente, una volta appresa e valutata la causa di decadenza, la contesta al concessionario, concedendo allo stesso un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare eventuali osservazioni. Scaduto inutilmente il suddetto termine, l'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento entro un termine perentorio. Qualora il concessionario abbia presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento l'ufficio competente è tenuto a dare ragione nella motivazione nell'ordine di adeguamento. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 26

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Le tariffe si distinguono a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare o per un periodo inferiore all'anno solare e sono aggiornate annualmente con delibera della giunta comunale, tenuto conto delle tariffe standard stabilite dall'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dei seguenti criteri:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;

e) zona occupata del territorio comunale, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. I coefficienti moltiplicatori di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 27

Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate con la stessa delibera con cui la giunta comunale approva le relative tariffe.

Articolo 28

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, così come individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e nel relativo elenco ministeriale dei giochi delle attrazioni, nonché per le carovane ed i carriaggi al loro seguito, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa di settore, dal Regolamento comunale per l'individuazione delle aree dello spettacolo viaggiante e da specifici ulteriori atti in materia. L'attività di spettacolo viaggiante è comunque sempre soggetta anche ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia

e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 % sulla misura della capacità.

5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

8. Il canone per le occupazioni realizzate con griglie, cappotti e intercapedini può essere pagato una tantum all'atto del rilascio della concessione nella misura di venti volte la tariffa ordinaria stabilita per le occupazioni permanenti.

9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a Euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

10. La disposizione di cui al comma precedente si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia

elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

11. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 9 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 29 **Passi carrabili**

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada e del presente regolamento sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie, determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da apposti intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione/autorizzazione come disposto al comma 1.

4. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del regolamento di attuazione del codice della strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione del suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzatorio. Detta area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone i passi

carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico in virtù della precedente disciplina di cui all'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507/1993.

8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

9. I passi carrabili a servizio di fabbricati o aree private che siano già esistenti ma che non siano stati regolarmente autorizzati, debbono essere oggetto di richiesta di autorizzazione in sanatoria all'occupazione, da presentare a cura del relativo proprietario entro il termine di 60 giorni dalla notifica di apposita comunicazione da parte dell'ufficio comunale competente, con le modalità di cui all'art. 20 del presente regolamento. A tal fine, sono assimilabili ai passi carrabili sprovvisti di autorizzazione anche i passi carrabili la cui concessione è scaduta, i passi carrabili autorizzati in via provvisoria e i passi carrabili autorizzati ma realizzati in difformità alle prescrizioni stabilite o a quanto previsto dal codice della strada.

10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il passo carrabile è da ritenersi non autorizzato con conseguente inibizione all'utilizzo e l'obbligo, da parte del proprietario, di eseguire a proprie spese i lavori di rimessa in pristino del suolo pubblico. La presentazione della richiesta di autorizzazione in sanatoria non impedisce in ogni caso l'applicazione delle eventuali sanzioni di legge o il recupero degli importi non versati.

11. Qualora il passo carrabile sia stato realizzato antecedentemente all'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada (entro il 31 dicembre 1992), l'istanza di cui al comma 10, dovrà essere integrata da apposita documentazione attestante la data di realizzazione del passo carrabile medesimo, ai fini dell'applicazione delle deroghe di cui all'art. 46, comma 6, del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

12. Qualora per il passo carrabile venga rilasciata autorizzazione condizionata alla realizzazione di determinate prescrizioni, fermo restando il divieto di utilizzo del medesimo fino al completo adempimento delle prescrizioni suddette, l'autorizzazione si intende decaduta se, decorso il termine stabilito dall'Amministrazione, le prescrizioni in essa indicate non sono state completamente adempiute. La suddetta decadenza, oltre a rendere l'occupazione a tutti gli effetti abusiva, comporterà l'obbligo da parte del proprietario del passo carrabile di eseguire a proprie spese i lavori di rimessa in pristino del suolo pubblico.

Articolo 30

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

a) durata minima 6 anni;

b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 %;

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 % per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;

- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 %.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 % il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 31

Occupazione in occasione di fiere

1. Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale, per i metri lineari del fronte vendita, risultanti dall'atto di concessione del posteggio e per i giorni di occupazione autorizzati.

2. Si fa rinvio al vigente regolamento e piano comunale in materia di commercio su aree pubbliche per la disciplina delle relative autorizzazioni e per tutto quanto non innovato o espressamente modificato con il presente regolamento

Articolo 31 bis

Occupazioni con cappotti termici

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cappotti termici che interessano facciate prospicienti aree pubbliche o di uso pubblico, la domanda di occupazione, oltre a quanto previsto dall'art. 20, deve contenere altresì i seguenti documenti:

a) elaborato grafico nel quale siano rappresentati gli ingombri in pianta e in altezza del cappotto termico;

- b) prospetti interessati e le sezioni significative nonché un accurato rilievo (per un tratto significativo) del marciapiede o area pubblica di cui si richiede l'occupazione evidenziando la presenza di eventuali arredi stradali, quali lampioni, cestini, armadi tecnici, segnaletica verticale e orizzontale, tombini, pozzetti, griglie, ecc.;
- c) estratto di mappa catastale con evidenziata l'area oggetto di intervento;
- d) relazione illustrativa che rappresenti adeguatamente l'intervento da eseguire e documenti altresì la quantificazione della superficie interessata (in pianta o in proiezione) dall'intervento di posa del cappotto termico, corredata da adeguata documentazione fotografica dell'edificio e dell'ambito interessato.

2. Gli interventi non possono comunque interessare le facciate degli immobili in misura parziale.

3. La realizzazione dei cappotti termici che insistono o aggettano su spazi pubblici deve rispettare in ogni caso i seguenti obblighi, caratteristiche e modalità costruttive:

- 1) nei centri e nuclei storici così come individuati nella vigente strumentazione urbanistica (zona A) il cappotto termico deve essere realizzato sull'intera facciata dell'edificio in allineamento con le facciate esistenti adiacenti sia in orizzontale che in verticale; eventuali diverse soluzioni, su richiesta dell'interessato, sono oggetto di valutazioni tecniche da parte degli uffici competenti in base alle norme di tutela specifiche per i diversi immobili disciplinate dagli strumenti urbanistici;
- 2) lo spessore massimo consentito non deve essere superiore a cm. 15, comprensivo di intonaci e finiture;
- 3) l'intervento deve essere compatibile con il Decreto Ministeriale n. 6792 del 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"; non sono ammissibili installazioni che riducano i limiti minimi previsti in modo particolare per la larghezza delle corsie, la larghezza del margine laterale e stalli di sosta;
- 4) deve essere dimostrato il mantenimento dei minimi garantiti per l'accessibilità e percorribilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi, nel rispetto dell'ampiezza minima prevista dalle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché dall'art. 5 del DPGR 41/R/2009; eventuali diverse soluzioni, su richiesta dell'interessato, sono oggetto di valutazioni tecniche da parte degli uffici competenti, che possono subordinare la concessione al rispetto di specifiche prescrizioni;
- 5) su richiesta dell'interessato e sulla base di specifico parere espresso dal Settore Tecnico, la realizzazione dell'intervento può essere subordinato alla contestuale ricostruzione/ampliamento del marciapiede da realizzarsi nel rispetto delle disposizioni del codice della strada e sull'accessibilità degli spazi pubblici; gli interventi devono comunque ripristinare le condizioni originarie per i sotto servizi, per la pubblica illuminazione, per gli arredi stradali e per la segnaletica verticale e orizzontale, eventualmente presenti; non sono ammissibili soluzioni peggiorative rispetto alla situazione preesistente e gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati, sulla base delle valutazioni espresse dai competenti uffici comunali, a spese dei richiedenti, prima o contestualmente alla realizzazione del cappotto termico;
- 6) eventuali servitù, nonché gli elementi di arredo (quali targhe, numeri civici, indicazioni toponomastiche ecc.), oltre che gli impianti (quali illuminazione pubblica, cavi di alimentazione, tubazioni ecc.) presenti in facciata devono essere riposizionati e ripristinati senza che ne sia pregiudicato il funzionamento, salve eventuali specifiche prescrizioni impartite dagli enti gestori dei servizi;
- 7) nel caso di interventi con demolizione e ricostruzione delle pareti prospicienti l'area pubblica, il volume ed il filo di costruzione esterno al cappotto termico da rispettare deve essere quello originario precedente all'intervento;

- 8) deve essere dimostrata e garantita la non interferenza del cappotto con zanelle per la raccolta delle acque, pozzetti di intercettazione delle acque, sotto servizi, sostegni e segnali stradali, e qualsiasi altro elemento di arredo urbano;
- 9) l'occupazione di area pubblica concessa non configura in nessun caso situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimane di proprietà pubblica.

CAPO IV – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 32

Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal codice della strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del Piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 33

Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Si fa rinvio al vigente Piano generale degli impianti pubblicitari per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione e per tutto quanto non innovato o espressamente modificato con il presente regolamento.
3. Il provvedimento di autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio alla diffusione dei messaggi pubblicitari. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 34

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso, senza interessi, della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 35

Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 36

Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

4. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, quelle esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

5. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

6. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 37 **Modalità di applicazione del canone**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi oggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio

pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

8. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi, che sono considerati come veicoli autonomi, anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 38

Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 39

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Le tariffe si distinguono a seconda che la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare o per un periodo inferiore all'anno solare e sono aggiornate annualmente con delibera della giunta comunale, tenuto conto delle tariffe standard stabilite dall'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dei seguenti criteri:

- a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata del territorio comunale, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'esposizione pubblicitaria nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. I coefficienti moltiplicatori di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione di messaggi pubblicitari sono approvati dalla giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

3. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 40 **Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 41 **Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato è consentita nei limiti previsti dal codice della strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100% per i veicoli circolanti con rimorchio.

Articolo 42

Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone indicato nella delibera di giunta comunale con cui vengono approvate le tariffe.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa giornaliera indicata nella delibera di giunta comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, il canone indicato nella delibera di giunta comunale con cui vengono approvate le tariffe.

CAPO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 43

Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni approvato con delibera C.C. n. 14 del 22/02/2007.

Articolo 44

Gestione del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.
2. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto.

3. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

1) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 20%.

2) per le affissioni di natura commerciale il 70%.

3) per i soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette il 10%.

Articolo 45

Impianti privati per affissioni dirette

1. La giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 46

Modalità per l'espletamento del servizio

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:

- a. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
- b. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
- c. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
- d. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
- e. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;

- f. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
- g. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;
- h. L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
- i. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
- j. L'ufficio affissioni mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- k. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Articolo 47 **Determinazione del canone**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle diverse tipologie di pubbliche affissioni è stabilita da apposita delibera di giunta comunale.
3. Il canone è maggiorato del 100 % qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 48 **Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 %, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 49 **Riduzione del canone**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo successivo;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) del comma 1 il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 50 **Esenzione dal canone**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune o dell'Unione di Comuni di cui fa parte e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso o dell'Unione di Comuni di cui fa parte;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 51 **Pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità di cui all'articolo 2 bis del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 786, della legge 27 dicembre 2019 n. 160

Articolo 52 **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui ai Capi II e IV, nonché quanto disposto con il Piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni approvato con delibera C.C. n. 14 del 22/02/2007.

CAPO VI – CANONE MERCATALE

Articolo 53 **Disciplina applicabile**

1. Ai fini dell'applicazione del canone mercatale, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada.

2. Il canone mercatale è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

3. Si fa rinvio al vigente regolamento e piano comunale in materia di commercio su aree pubbliche per la disciplina delle relative autorizzazioni e per tutto quanto non innovato o espressamente modificato con il presente regolamento.

4. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai Capi II e III del presente regolamento, nonché quanto disposto con il Piano generale degli impianti pubblicitari.

5. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2 bis del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 786, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Articolo 54

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Le tariffe si distinguono a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare o per un periodo inferiore all'anno solare e sono aggiornate annualmente con delibera della giunta comunale, tenuto conto delle tariffe standard stabilite dall'articolo 1, commi 841 e 842, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dei seguenti criteri:

- a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore;
- b) durata dell'occupazione;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata del territorio comunale, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. I coefficienti moltiplicatori di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

4. La tariffa ordinaria giornaliera è frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e della superficie occupata. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 55

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 20 e 32 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, il responsabile del procedimento potrà:

- a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Per il solo anno 2021 il termine di cui all'articolo 5, comma 2 è prorogato al 30 giugno e qualora l'importo superi Euro 1.500,00 i termini di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo sono prorogati al 30 giugno, 31 agosto e 30 novembre.

4. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

5. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 6.

Articolo 56

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.